

Luigi Lacchè

Dialettiche della modernità: violenza e diritto (penale), un legame ambivalente e controverso

1. Violenza e diritto

La violenza è il *Leitmotiv* del sesto Quaderno¹ del *Laboratorio di storia del penale e della giustizia*² che raccoglie le relazioni di apertura³ presentate in occasione del Seminario annuale tenutosi il 24 e 25 maggio 2024. Ad essi – come sempre – si sono poi aggiunti i contributi di alcuni dei partecipanti⁴ che hanno animato la discussione. Emerge così un quadro, rispetto ad un tema tanto vasto, complesso e polimorfico, davvero ricco e suggestivo capace di delineare una pluralità di percorsi di ricerca che ruotano – come è nella

¹ Il *Quaderno di storia del penale e della giustizia* è una rivista scientifica a cadenza annuale pubblicata in *open access* e presente nella fascia A dell'elenco delle riviste valutate dall'ANVUR. Tutti i numeri sono scaricabili dal sito <<https://rivisteopen.unimc.it/index.php/qspg>>. I precedenti seminari hanno riguardato: *La paura* (2019); *Il dubbio* (2020); *Il castigo* (2021); *Il tempo* (2022); *La fiducia* (2023).

² Il Laboratorio è nato nel 2018 da una pluralità di esperienze di studio e di insegnamento legate alla storia del diritto e della giustizia penale nel solco della riflessione condotta da Mario Sbriccoli (1941-2005), a lungo docente nell'Università di Macerata. È promosso da Luigi Lacchè, Massimo Meccarelli, Paolo Marchetti, Monica Stronati, Ninfa Contigiani, Emilia Musumeci e vuole offrire un nuovo “spazio” di elaborazione, ricerca e discussione.

³ Presentate da Angelo Ventrone (Università di Macerata), Alessandro Colombo (Università di Milano), Valeria Montaruli (Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari), Roberto Bartoli (Università di Firenze). A loro va il nostro più vivo ringraziamento.

⁴ Al Seminario, oltre agli organizzatori e ai relatori, hanno partecipato in presenza o da remoto Andrea R. Amato (Università di Macerata), Riccardo Cavallo (Università di Catania), Giovanni Cazzetta (Università di Firenze), Giovanni Chiodi (Università di Milano Bicocca), Floriana Colao (Università di Siena), Roberto Cornelli (Università di Milano), Umberto De Luca (Università di Macerata), Ettore Dezza (Università di Pavia), Gabriel Faustino Santos (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), Loredana Garlati (Università di Milano Bicocca), Grazia Mannozi (Università dell'Insubria), Chantal Marazia (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), Edoardo Mazzanti (Università di Macerata), Giuseppe Mecca (Università di Macerata), Marco Nicola Miletta (Università di Foggia), Giacomo Pace Gravina (Università di Messina), Michele Pifferi (Università di Ferrara), Stefano Pollastrelli (Università di Macerata), Domenico Pulitanò (Università di Milano Bicocca), Enrica Quarchioni (Università di Macerata), Massimo Vogliotti (Università del Piemonte Orientale).

natura del nostro Quaderno – attorno ai temi del penale e della giustizia non prima però di aver attraversato alcune delle relazioni fondamentali: tra violenza e politica, violenza e guerra, violenza e diritto, violenza e identità di genere. Un tema dalle forti radici antropologiche e dalle consolidate coordinate storiche interrogato nella prospettiva di un presente inquieto e non sempre ben decifrabile per provare a cogliere, almeno per frammenti, ciò che oggi caratterizza la faccia oscura e minacciosa della violenza.

Il legame costitutivo tra potere politico e violenza è riguardato dai più come una “costante” storico-antropologica che darebbe forma alle società umane nel corso dei tempi. Non è questa la sede per analizzare i risultati di un libro del 2011 che ha fatto molto discutere, ovvero *Il declino della violenza. Perché quella che stiamo vivendo è probabilmente l'epoca più pacifica della storia*⁵. Tra i fattori presi in considerazione da Steven Pinker per qualificare il tema del declino c'è la straordinaria “favola” del Leviatano di Hobbes e la concreta ascesa dello Stato moderno che sarebbe diventato – secondo la celebre formula weberiana – il monopolista della forza/coazione legittima⁶. Non si tratta, a nostro avviso, di stabilire – sempre che sia possibile farlo – se le società contemporanee sono più o meno violente di quelle del passato. Lo sono certamente per alcuni tratti, ma non lo sono per altri. Le forme, i caratteri, le ragioni della violenza presentano sì elementi meta-temporali ma proprio l'approccio storico-antropologico ci dovrebbe aiutare a spostare l'asse visivo a seconda delle epoche, dei contesti, delle irriducibili differenze. Concentrare la violenza in senso verticale, in capo al sovrano, addomesticarla, limitarla e regolarla anche nel contesto più estremo, la guerra, sembra essere l'originario intento della modernità guidata dalle *rationes* del diritto inteso come limite. Il suo potenziale di forza/coazione/violenza è tale da richiedere – come nel campo del penale e della giustizia – un lungo processo di “civilizzazione”.

Come ha osservato Pietro Costa

La strategia punitiva del sovrano, dunque, se, per un verso, richiede di essere ‘messa in forma’, di svolgersi nel binario della legge, di essere uno strumento ‘razionalmente’ impiegato, per un altro verso affonda le radici nel potere eccedente e ‘smisurato’ del

⁵ Si tratta dell'opera dello scienziato cognitivo Steven Pinker intitolata, nella versione originale, *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*, New York, Viking, 2011 (in trad. it. Milano, Mondadori, 2013).

⁶ Sulle varianti e i tipi di monopolio nel pensiero complessivo di Max Weber, lungo una tradizione dalla quale lo studioso tedesco ha tratto terminologia e significati, v. M. Basso, *Max Weber. Tipi di monopolio*, «Scienza & Politica per una storia delle dottrine», XXXII, 63, 2020, pp. 21-39. Sulla genealogia cfr. inoltre Q. Whitman, *Aux origines du «monopole de la violence»*, in C. Colliot-Thélène, J.F. Kervégan (sous la dir.), *De la société à la sociologie*, Lyon, ENS Éditions, 2002, pp. 71-91; Colliot-Thélène, *La fin du monopole de la violence légitime?*, «Revue d'études comparatives Est-Ouest», 34, 1, 2003, pp. 5-31.

sovrano e ne conferma l'incondizionata violenza. Lungi dall'essere occultato, il carattere violento del potere emerge con forza nella riflessione hobbesiana rendendo trasparente un'aporia che resterà decisiva per la modernità: da un lato, è la violenza concentrata nel sovrano a rendere possibile il diritto, ma, dall'altro lato, è il diritto a essere investito del compito di immunizzare i soggetti dalla violenza⁷.

Questa aporia originaria mostra che il confine tra uso legittimo della forza e violenza, netto in astratto e tracciato dal diritto e dalla legge, è nella realtà meno definito e sicuro di quanto non si affermi comunemente.

Il rapporto tra diritto e violenza è dunque contraddittorio e problematico, in quanto, com'è stato sottolineato da Christoph Menke, «qualsiasi tentativo che intenda comprendere il rapporto tra diritto e violenza deve partire da due considerazioni in tensione, se non in contraddizione, tra loro. La prima considerazione è che il diritto è il contrario della violenza: le forme di decisioni giuridiche vengono introdotte per spezzare la sequenza infinita di violenza, contro-violenza e contro-contro-violenza e sciogliere la necessità del 'dover rispondere' (*Antwortenmüssen*) alla violenza con nuova violenza. La seconda considerazione è che il diritto è esso stesso violenza; anche le decisioni giuridiche esercitano violenza – la violenza esterna che investe il corpo, così come la violenza interna che lede l'essere e l'anima del condannato»⁸. La rilettura critica di alcuni autori-chiave del Novecento, da Georges Sorel a Walter Benjamin, da Hannah Arendt a Michel Foucault passando per Sigmund Freud, ci aiuterà a capire meglio le dialettiche del rapporto diritto-violenza⁹.

2. Passaggi

Angelo Ventrone ci apre le porte di uno dei grandi laboratori della legittimazione della violenza passando attraverso il pensiero elaborato, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, dalla Destra rivoluzionaria. Qui bisogna ricostruire genealogie e percorsi che hanno a che fare con lo spettro del declino della civiltà occidentale e del come reagire per rigenerare e ricostruire un tipo di "uomo nuovo" in sintonia con gli effetti moderni di quelle scoperte scientifiche e innovazioni tecnologiche che innervarono la visione del mondo della destra "moderna".

⁷ P. Costa, *Lo Stato tra violenza e diritto: una parabola moderna*, ora in Id., *Saggi di storia della cultura giuridico-politica. V. Storie di concetti: sovranità*, 2024, p. 398, https://doi.org/10.69134/QFArchiviO_24_06.

⁸ C. Menke, *Diritto e violenza*, a cura di F. Mancuso e G. Andreozzi, Roma, Castelvecchi, 2022, p. 15, cit. da Riccardo Cavallo in questo Quaderno, p. 220.

⁹ Cfr. Cavallo, in questo Quaderno.

La rigenerazione individuale e collettiva era profondamente legata all'esercizio della violenza. Se i nuovi compiti che venivano assegnati alla politica avevano anche il recondito scopo di fornire una risposta al dramma esistenziale dell'uomo contemporaneo, non meraviglia che fosse forte l'enfasi sul ruolo positivo, addirittura etico, ricoperto dalla violenza nella storia. Un ruolo «profondamente morale», per dirla con Mussolini; morale perché frutto dello sforzo volto ad assicurare il trionfo dei caratteri superiori, e per questa ragione liberatoria, creativa, in quanto mirante ad assicurare una più ampia libertà d'azione a chi aveva maggiori capacità rispetto alla massa dei mediocri¹⁰.

La gerarchia, la disciplina, il culto della forza, il mito dell'ordine erano tutti elementi di una visione che legava la vita militare e la guerra al governo politico delle masse. Proprio la prima guerra mondiale fu, non a caso, la grande palestra che fece germinare i primi semi della «seduzione totalitaria»¹¹.

E il problema della guerra nel Novecento è al centro della riflessione di Alessandro Colombo. I suoi protagonisti, gli Stati-nazione, hanno orientato i loro sforzi, sin dall'ultima parte del XIX secolo, per cercare di stabilire forme, limiti, tecniche di contenimento. «Ma neppure l'istituzionalizzazione della guerra riesce a chiudere una volta per tutte il discorso. Tutto al contrario: persino una volta “messa in forma”, la violenza non cessa mai di premere sui suoi limiti, anzi di farlo in tutte e due le direzioni»¹². Leggendo il problema moderno della guerra attraverso Clausewitz, Schmitt e Girard, Colombo ricostruisce la genealogia concettuale che ha portato dalla visione “confinante” della guerra – che pone limiti e distinzioni “chiare” tra guerra e pace, neutralità e non, civile e militare – alla realtà della violenza s-confinata. Nella guerra totale novecentesca i confini si slabbano, si de-formano drammaticamente, la fusione tra spazio della guerra e spazio della pace determina ambiti di violenza ben lontani dallo spirito “classico”. La “guerra fredda” segnala una condizione ibrida tra la pace e la guerra, creando confusione e facendo leva anche su forme di violenza che chiamano in causa il profilo economico, psicologico, politico, «[...] erodendo o cancellando la distinzione tra guerra esterna e guerra interna [...]»¹³. E «Non casualmente, il cedimento quasi irresistibile della soglia tra violenza e guerra trovò definitiva espressione proprio nel tipo di guerra contro il quale quella soglia era stata originariamente istituita, la guerra civile. La quale costituì, già al livello più superficiale, una delle modalità più ricorrenti della violenza politica novecen-

¹⁰ Ventrone, in questo Quaderno, p. Per una riflessione generale sulle forme di violenza politica nell'età contemporanea, v. Id., *Uomo, animale, cosa, polvere. La violenza contro il nemico politico in prospettiva storica*, «Giornale di Storia costituzionale», 26, 2, 2013, pp. 81-95.

¹¹ Ventrone, *La seduzione totalitaria. Guerra, modernità, violenza politica (1914-1918)*, Roma, Donzelli, 2004.

¹² Colombo, in questo Quaderno, p. 43.

¹³ Ivi, p. 55.

tesca, fino a sopravanzare per numero e intensità la modalità “tradizionale” della guerra inter-statale¹⁴. Questi e altri passaggi hanno progressivamente de-istituzionalizzato la guerra, l’hanno emancipata dalla razionalità politica, hanno sempre più eluso le regole¹⁵, radicalizzato i legami tra guerra e violenza.

Perché alla fine è proprio questo ciò che hanno in comune tutte le espressioni impiegate per designare la guerra negli ultimi trentacinque anni: “umanitaria”, “globale”, “infinita”, “tra la gente”, “ibrida”. Privata di ogni confine giuridico, spaziale e temporale, la guerra si rivela fino in fondo amorfa, contaminante, niente affatto solenne: cioè, appunto, sempre più incline a perdere la propria riconoscibilità rispetto, oltre che alla pace, a tutte le altre forme di violenza¹⁶.

A parte la guerra, è probabilmente la violenza di genere il fenomeno che ha più richiamato l’attenzione degli studiosi e dell’opinione pubblica negli ultimi due decenni. Valeria Montaruli da un lato individua i tratti antropologici e la lunga durata delle mentalità: la figura archetipica della strega è evocata per qualificare negativamente la soggettività femminile che, quando sfugge al controllo imposto da una cultura patriarcale e sessista, viene prevaricata attraverso la violenza e le sue molteplici forme. Così, parole e gesti antichi «ritornano come spettri dei crimini contemporanei»¹⁷.

Dall’altro, ricorda i dati statistici e analizza gli elementi qualitativi del fenomeno prendendo spunto dai lavori della “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio”, rintracciando cause e contesti, diversi ma accomunati da logiche ricorrenti di dominio e di abuso. Di rilievo è il problema degli strumenti per contrastare il fenomeno di cui l’A. ripercorre le principali tappe dalle riforme del codice penale Rocco in poi: «Parallelamente alla crescita del fenomeno della violenza domestica, si sono registrati interventi di inasprimento cautelare e sanzionatorio, oltre che la nascita e diffusione di nuovi presidi di prevenzione e tutela delle vittime»¹⁸. Il problema dell’introduzione del delitto di femminicidio – che ha suscitato non poche osservazioni critiche da parte di autorevoli esponenti della dottrina – mostra la difficoltà di definire in maniera sufficientemente determinata la fattispecie incriminatrice. Lo sforzo è commendevole ma «Non pare che l’introduzione di nuove fattispecie di reato, laddove siano già previsti adeguati strumenti sanziona-

¹⁴ Ivi, p. 56. Id., *Guerra civile e ordine politico*, Roma-Bari, Laterza, 2021.

¹⁵ Colombo, *La guerra ineguale. Pace e violenza nel tramonto della società internazionale*, Bologna, il Mulino, 2006.

¹⁶ Colombo, in questo Quaderno, p. 61.

¹⁷ Montaruli, in questo Quaderno, p. 63. Per una visione più ampia cfr. M. Vallino, V. Montaruli, *Artemisia e le altre. Miti e riti di rinascita nella violenza di genere*, Roma, Armando, 2022.

¹⁸ Montaruli, in questo Quaderno, p. 67.

tori relativi alle condotte incriminate, costituisca una panacea per la piaga della violenza di genere»¹⁹.

Roberto Bartoli ci conduce al cuore del problema e analizza i numerosi paradossi, aporie e “scandali” alla base del rapporto indefettibile che esiste tra violenza e diritto penale. Si tratta di una rapporto che, come si è già detto, riguarda non solo il diritto *penale*. La violenza è *dentro il diritto tout court*. Nel penale la violenza è il reato, ma la violenza è anche la pena, benché essa venga spesso occultata e surrogata da un lessico più tranquillizzante: (monopolio della) forza, coazione, retribuzione...

La questione della legittimità dell'esercizio della violenza è un tema centrale. La vendetta e la pena devono essere collocate agli antipodi, così come la violenza dell'aggressore radicalmente allontanata dalla forza esercitata dallo Stato in termini di debita reazione. Ma le domande restano inevase: «perché, là dove si può scegliere, alla violenza si risponde con la violenza? Ha una giustificazione? Insomma, la legittimità della violenza della pena deriva dai suoi limiti oppure da qualcosa che sta oltre i suoi limiti?»²⁰. Bartoli sottolinea come le risposte da dare debbano essere riferite a un prima e a un dopo del costituzionalismo moderno. È a partire da questa prospettiva²¹ che si ha una riconsiderazione del concetto stesso di violenza che è alla base della pena.

Il costituzionalismo, specie quello personalista che ha preso forma in Italia attraverso la Costituzione del 1948, innova profondamente questa prospettiva sia perchè colloca limiti e garanzie al di sopra della politica che «detiene il potere di violenza, ma non può disporre dei limiti»²², sia perchè il nuovo assetto dei poteri assegna un ruolo protagonista alla giurisdizione sia a livello nazionale che europeo, deputata a vagliare la conformità dell'esercizio del potere di violenza ai limiti e alle garanzie posti dalle fonti sovraordinate.

Il costituzionalismo personalista – pur ancora segnato dalle scorie di uno statalismo duro a morire – dovrebbe poter riconfigurare lo stesso diritto penale:

se prima del costituzionalismo il diritto penale è stato concepito muovendo dalla prospettiva della tutela della società, e quindi dalla prospettiva del potere punitivo, oggi, attraverso il costituzionalismo personalista, non solo si deve prendere in considerazione la persona come limite al potere punitivo, ma addirittura si deve prenderla in considerazione come il punto di partenza dal quale sviluppare, poi, la punizione come forma

¹⁹ Ivi, p. p. 69.

²⁰ Bartoli, in questo Quaderno, p. 84.

²¹ V. anche Bartoli, *Introduzione al diritto penale tra violenza e costituzionalismo*, Torino, Giappichelli, 2022.

²² Bartoli, in questo Quaderno, p. 89.

di tutela della società. Insomma, il costituzionalismo moderno personalista impone di rovesciare la prospettiva²³.

La visione costituzionale/personalista del penale, se promossa con convinzione, non può non portarsi dietro il problema delle condizioni di legittimità dell'esercizio della pena mettendo in discussione la pena carceraria, pur ineliminabile, che esprime «un'altissima afflittività, anche proprio in ragione della sua strutturale disfunzionalità rispetto alla rieducazione che dovrebbe legittimarla»²⁴.

3. *Storie del diritto*

Le grandi questioni contemporanee che rivelano oggi le aporie del rapporto tra violenza e diritto penale fanno continuamente riaffiorare argomenti, retoriche, voci che provengono dal passato, dalle remotissime narrazioni mitologiche o letterarie o dalle strutture concettuali del penale medievale e moderno.

Emilia Musumeci ce ne offre un saggio probante mostrando la lunga durata e la pervasività di alcuni stereotipi culturali, di talune retoriche letterarie e di pregiudizi morali. Il mito di Lucrezia o il *topos* della *vis grata puellis*, tratto dall'*Ars Amatoria* di Ovidio, non solo hanno attraversato i secoli ma riemergono addirittura nella prassi giudiziaria contemporanea. La secolarizzazione post-illuministica del diritto penale e l'emersione di un lessico giuridico "moderno" nella penalistica liberale non hanno necessariamente sgombrato il campo della soggettività giuridica femminile da categorie e nozioni che tendono a riprodurre, pur in un contesto diverso, logiche di esclusione e di integrale differenziazione del trattamento penale tra donna e uomo. Il consenso diventa una "trappola" e la tutela del diritto è condizionata dai valori morali "borghesi" dell'onestà e del pudore oltreché dell'onore.

Il distico ovidiano suggerisce che il desiderio femminile sia intrinsecamente ambiguo e che la resistenza rappresenti più un ornamento sociale o un gioco di ruoli che un'espressione autentica della volontà, rappresentando il comportamento femminile durante un approccio sessuale da parte di un uomo come in dissidio tra l'apparenza esterna del rifiuto e la volontà interiore di acconsentire, finendo con il minimizzare o giustificare gli episodi di violenza²⁵.

Anche Francesco Carrara, figlio dei suoi tempi, non si sottrae, *ex plurimis*, a questo registro argomentativo. E «Se, a distanza di più di 150 anni

²³ Ivi, p. 92. «Ecco che, sul fronte penalistico, la persona non costituisce più "soltanto" un limite al potere punitivo, ma anche una realtà che lo Stato deve promuovere e valorizzare: a un personalismo di garanzia si aggiunge anche un personalismo di sviluppo, promozione, sostegno» (ivi, p. 93).

²⁴ Ivi, p. 100.

²⁵ Musumeci, in questo Quaderno, p. 134.

e malgrado i mutamenti normativi e di costume, ancora oggi nei tribunali italiani si parla di *vis grata puellis* è chiaro che il cammino per una reale emancipazione della scienza giuridica da vecchi stereotipi e pregiudizi è ancora molto lungo da percorrere»²⁶.

Anche il reato di procurato aborto può rappresentare un buon punto di osservazione per riflettere – come fa Andrea Amato – sulla presenza costitutiva della violenza nella costruzione e nell'identità stessa della fattispecie incriminatrice. La violenza si appunta di volta in volta – a seconda della prospettiva privilegiata – sul feto-persona, sul corpo della donna, sulla maternità, sulla società per intero. Bisogna quindi prendere in esame, nella trama della dottrina penalistica ottocentesca, il complesso «dilemma intorno al corretto inquadramento giuridico del *crimen* abortivo e, soprattutto, alla determinazione del suo oggetto di tutela politico-criminale. Per dirlo altrimenti, la questione ermeneutica era quella di stabilire se l'aborto procurato dovesse necessariamente considerarsi come un reato contro la vita del feto-persona, ovvero se potessero individuarsi altri obbiettivi tutelati, senza porsi il problema di definire in termini giuridici la condizione di vita dell'embrione nell'utero materno»²⁷.

Loredana Garlati sofferma la sua attenzione sul tema, drammaticamente attuale, del carcere visto a partire dall'*imprinting* del sistema nazionale, leggendone i caratteri originari e, al tempo stesso, permanenti.

L'impressione è che il tema carcerario sia rimasto impermeabile all'evoluzione e alle trasformazioni che hanno attraversato ogni aspetto della vita sociale. Il carcere è rimasto immobile nella fissità della sua rappresentazione, cristallizzato nel tempo e nello spazio, forse davvero l'unico segmento in cui la storia si è svolta senza soluzione di continuità²⁸.

Attraverso i freddi dati desunti dal Bollettino e dalla Cronaca della *Rivista delle Discipline carcerarie*, Garlati ci mostra²⁹ il clima di violenza che segna inesorabilmente la vita del carcere della “nuova” Italia. Violenze tra i carcerati, violenze su di sé attraverso il suicidio e le mutilazioni, forme diffuse di alienazione, proteste e ribellioni, violenze e uso della forza da parte delle guardie, malgrado una rete fittissima di prescrizioni disciplinari e sanzioni. Il carcere è un luogo dove il confine tra vittime e carnefici è incerto,

²⁶ Ivi, p. 138.

²⁷ Amato, in questo Quaderno, p. 148.

²⁸ Garlati, in questo Quaderno, p. 162.

²⁹ Della stessa autrice v. anche *Sepolti vivi. Il carcere al tempo delle Pratiche criminali: riti antichi per funzione nuove*, «Diritto penale contemporaneo», 4, 2017, pp. 12-27; *Punire per (ri)educare. Il fine della pena tra emenda e risocializzazione nel dibattito costituzionale*, «Quaderno di storia del penale e della giustizia»: *Il castigo. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su giustizia, diritto di punire e pena*, 3, 2021, pp. 177-198; *Dietro le sbarre: escludere per includere? Carceri e detenuti tra Otto e Novecento*, in R. Sorice (a cura di), *Diritti, minoranze. Storie*, Roma, Historia et Ius, 2023, pp. 153-191.

un luogo di (stra)ordinaria violenza sul quale si scaricano le patologie del sistema penale.

Nonostante la lunga durata del problema-carcere, ai tentativi di potenziare le forme alternative di esecuzione penale si contrappone «un populismo penale convintamente carcerocentrico, che si affida e invoca l'inasprimento punitivo come garanzia di sicurezza sociale»³⁰. Il bollettino doloroso del sovraffollamento carcerario, del numero crescente di suicidi, delle carenze strutturali che rendono ineffettivo il potenziale rivoluzionario dell'art. 27 della Costituzione sembra essere più una stanca litania che l'occasione per ripensare un tema che richiederebbe politiche lungimiranti e coraggiose. Il contrario, purtroppo, di ciò che accade nella realtà.

La violenza stragista è un altro dei grandi temi di lungo periodo della storia italiana. Floriana Colao ne studia, attraverso la legislazione, la dottrina e la giurisprudenza, i caratteri originari e le permanenze. C'è un filo rosso che attraversa un secolo di storia nazionale e che poggia anzitutto sull'uso «politico» della strage. Il codice Zanardelli – già nel contesto delle prime azioni dinamitarde degli anarchici – «prevedeva un reato 'unitario' «strage», «devastazione», «saccheggio», «incitamento alla guerra civile»»³¹.

Il codice Rocco distingueva tra strage comune e la più grave strage politica, intesa ad attentare alla «personalità dello Stato». Ma è in età repubblicana che la strage politica si radica stabilmente nel contesto degli avvenimenti della lotta politica, dalle prime stragi a sfondo mafioso perpetrate in Sicilia dalla banda Giuliano nell'immediato dopoguerra al vero e proprio inizio dello stragismo politico nel 1969 con l'attentato compiuto nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano, con 17 morti e un centinaio di feriti, primo di una lunga e drammatica serie. Era solo l'alba della «strategia della paura»³² che ha insanguinato la storia italiana, tra violenza politica, deviazioni istituzionali e alleanze inconfessabili.

4. *Violenza e giustizia penale*

Le forme «classiche», «tradizionali» sono l'oggetto privilegiato delle analisi e quindi della costruzione mitica e concettuale della violenza. Tuttavia, la rivoluzione digitale degli ultimi decenni pone senza dubbio questioni inedite. Ninfa Contigiani prende in esame una modalità di violenza – quella dell'*hate speech* resa semplicissima dall'uso massivo dei *social media* – che colpisce in

³⁰ Garlati, in questo Quaderno, p. 163.

³¹ Colao, in questo Quaderno, p. 193.

³² Ventrone, *La strategia della paura. Eversione e stragismo nell'Italia del Novecento*, Milano, Mondadori, 2019; Id. (a cura di), *L'Italia delle stragi. Le trame eversive nella ricostruzione dei magistrati protagonisti delle inchieste (1969-1980)*, Roma, Donzelli, 2019.

maniera prevalente le donne. Il mezzo trasforma i caratteri spaziali e temporali del discorso d'odio; il digitale, nella sua infinitezza, apre prospettive che gli stessi fruitori stentano a comprendere. Emergono seri problemi di qualificazione giuridica, di uso delle categorie antiche (tra tutte la diffamazione) per circoscrivere il fenomeno dal punto di vista penale.

La violenza verbale in rete potenzia enormemente gli effetti, può esporre brutalmente al pubblico ludibrio e diventare «una gogna digitale che più che mai rende inafferrabile l'odiatore diluito nella massa degli aggressori di superficie»³³. Proprio l'evocazione della gogna – mezzo di pena in sé o strumento accessorio – mostra il paradosso contemporaneo: “regolata” nel sistema penale di antico regime, la “gogna” digitale degli *hate speech*, che non è una pena, può diventare di fatto, in maniera repentina, incontrollabile e globale, un grave vettore di danno e di degradazione della dignità della persona.

Roberto Cornelli tocca nel suo saggio un tema delicatissimo ma al tempo stesso vera e propria cartina al tornasole per far emergere concretamente il problema del rapporto tra diritto e violenza, legittimità e uso della forza. Le istituzioni di polizia nei regimi democratici possono/devono usare la forza se rispettano i vincoli della proporzionalità e della necessità, la dignità della persona umana, la trasparenza e l'*accountability*. La legittimità «è l'esito, mai definitivo, di un incrocio di processi di legittimazione: quello “dall'alto”, che proviene dall'ordinamento giuridico-istituzionale, e quello “dal basso”, che richiama il sentimento di fiducia e supporto sociale»³⁴. E se – come abbiamo già fatto da vari punti di osservazione – il confine tra uso legittimo della forza ed esercizio violento e illegittimo delle proprie prerogative è sempre a rischio, ciò vale in maniera evidente per le forze di polizia.

Cornelli analizza³⁵ questo problema cruciale in una prospettiva ampia, comparata, alla ricerca di una griglia interpretativa più complessa che guardi allo studio delle polizie da una doppia prospettiva, cioè sia quella delle istituzioni che quella degli individui (i singoli attori), indagando in profondità il tema delle culture e dei saperi che alimentano, o meno, il rischio di *police brutality*.

Edoardo Mazzanti prende in esame il problema della recente abrogazione del reato di abuso d'ufficio dopo una lunga e tormentata esperienza evidenziando, tra gli effetti, anche quello di aver sguarnito il settore degli abusi di prevaricazione. E «L'insostenibilità d'un così marcato vuoto di tutela offriva alla diuturna contesa tra potere giudiziario e potere legislativo l'occasione per un ultimo *round*, che il primo dimostrava di voler disputare sul più bla-

³³ Contigiani, in questo Quaderno, p. 247.

³⁴ Cornelli, in questo Quaderno, p. 258.

³⁵ Fondamentale il suo *La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza*, Torino, Giappichelli, 2020.

sonato ma impegnativo *ring* del sindacato di costituzionalità»³⁶. Si tratta quindi di sciogliere un nodo di questioni a dir poco aggrovigliate cercando al contempo di fornire brevi spunti per un futuro, auspicabile ripensamento legislativo.

Domenico Pulitanò riprende, nel contributo finale, il tema dell'ambivalenza della *vis*: al tempo stesso violenza che distrugge e forza/coazione/precetto che genera. Nell'orizzonte degli ordinamenti costituzionali liberal-democratici allo Stato-Leviatano si richiede di usare la forza legittima per contrastare la violenza e rendere quindi possibile la convivenza tra i cittadini liberi e uguali ma lo Stato *forte* non deve sfuggire al controllo di una società altrettanto *forte* e quindi capace di imbrigliarne il rischio sempre incombente – certamente nel campo della giustizia penale – di travalicare limiti e condizioni.

«Sia la forza, sia l'incatenamento dello Stato Leviatano dipendono anche dal sistema penale, tecnologia di potere che con i suoi precetti concorre a definire doveri, diritti e aspettative, gli equilibri fra autorità e libertà. Il diritto penale è un'elementare risposta a problemi di sicurezza; appare in grado di fornire alla legge morale *forza coattiva e repressiva*. Pone problemi di *razionalità tecnica* e di *moralità della coercizione minacciata o inflitta*»³⁷.

«La presa d'atto dei limiti della giustizia umana ripropone i problemi di che cosa si possa fare, anche nella prospettiva della riduzione del male e nelle risposte al male. Le democrazie liberali hanno dato le risposte meno lontane da una passabile giustizia. Per la convivenza di persone libere ed eguali in libertà e in diritti sono aspetti essenziali sia il potere sia i limiti del potere; sia la forza sia l'incatenamento del Leviatano. Anche per quanto concerne il diritto criminale/penale»³⁸. E il monito – da sottoscrivere pienamente – è che «L'equilibrio fra la forza dello Stato e la forza della società di uomini liberi non è assicurato una volta per tutte»³⁹.

³⁶ Mazzanti, in questo Quaderno, p. 245.

³⁷ Pulitanò, in questo Quaderno, p. 296.

³⁸ Ivi, p. 302.

³⁹ *Ibidem*.